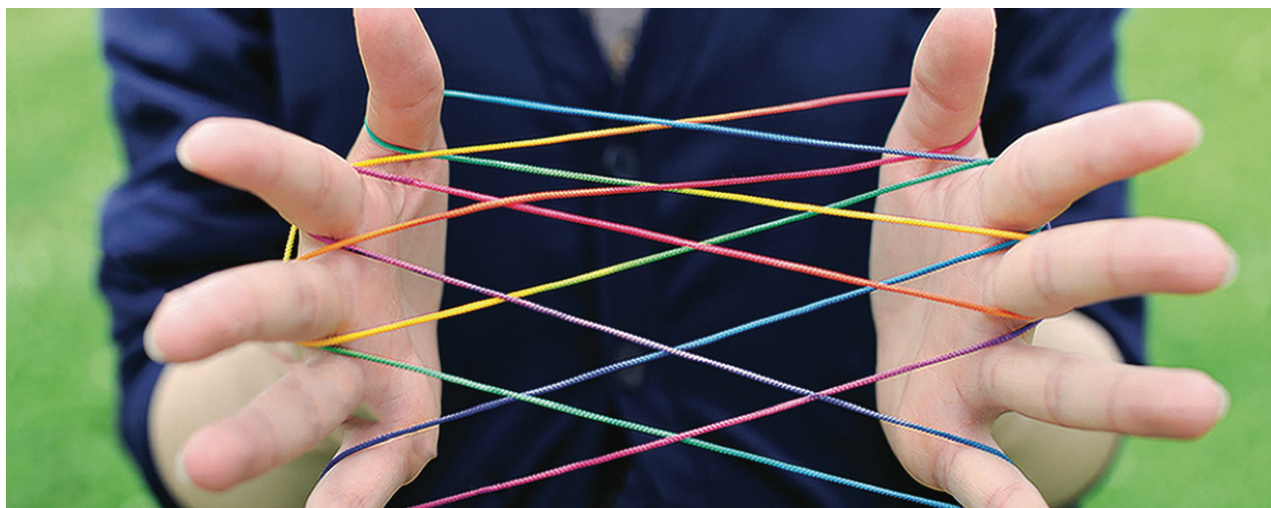




LA RICERCA
DI UNIMI AL SERVIZIO
DELL'INCLUSIONE

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità



I FOCUS DEL MESE

Care lettrici, cari lettori,

ecco l'undicesimo numero della newsletter **Diritti ad ostacoli**, realizzata dall'Osservatorio giuridico permanente Human Hall sui diritti delle persone con disabilità dell'Università degli Studi di Milano.

Questo mese, vi aggiorniamo innanzitutto sulle iniziative che la nostra Università dedica alla **Giornata internazionale delle persone con disabilità** (3 dicembre). Raccontiamo il percorso intrapreso dalla Statale attraverso le **Lezioni aperte sulla disabilità** e il **Convegno "Talent e lavoro"**, organizzato in collaborazione con la CEI; due appuntamenti che coinvolgono attivamente docenti, studentesse e studenti, esperti ed esperte e tutta la cittadinanza.

A seguire, approfondiamo alcune importanti novità giurisprudenziali: dalla recente pronuncia della Cassazione sul diritto all'indennità di accompagnamento nei casi di "supervisione continua", alla decisione del TAR Catania che impone al Comune di adottare finalmente il P.E.B.A., fino al rinvio alla Corte costituzionale per la tutela del convivente di fatto nei congedi straordinari. Presentiamo inoltre la significativa sentenza della Cassazione penale sul rapporto tra disabilità e condizioni detentive.

Infine, analizziamo la più recente decisione della Corte di giustizia sul periodo di comportamento, una pronuncia che, pur con qualche cautela, pone l'attenzione sui possibili effetti discriminatori per le lavoratrici e i lavoratori con disabilità.

Ricordiamo che sono sempre molto graditi commenti, domande e proposte che possano rendere ancora più forte l'impatto del nostro lavoro!

Hanno partecipato alla redazione di questo numero della newsletter: Giuseppe Arconzo, Martina Bracale, Beatrice Esposito, Stefania Leone, Paola Pannia, Gaia Patarini e Federica Sammali.

SCRIVI A OSSERVATORIODISABILITA.HUMANHALL@UNIMI.IT

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

PER UN'INCLUSIONE CHE PASSA PER LA FORMAZIONE

LA STATALE INCLUSIVA: 50 LEZIONI APERTE SULLA DISABILITÀ E UN CONVEGNO SUL DIRITTO AL LAVORO

Apriamo la nostra newsletter con una notizia che ci riguarda da vicino. Quest'anno, infatti, l'Università Statale ha deciso di avvicinarsi alla **Giornata internazionale delle persone con disabilità** del 3 dicembre attraverso un percorso che – con **due iniziative**, tra loro integrate – coinvolge direttamente il corpo docente, la comunità studentesca e la cittadinanza.

La **prima iniziativa** si chiama "**La Statale inclusiva. Lezioni aperte sulla disabilità**". Tra il **17 novembre e il 5 dicembre** docenti di diversi corsi di laurea e di diverse materie dedicano una lezione del proprio insegnamento a un argomento che ha al centro la disabilità. Si parlerà, solo per citare alcune delle lezioni previste, di diritti fondamentali, di discriminazioni multiple e violenza nei confronti delle donne con disabilità, di progettazione inclusiva, di collocamento mirato, e, ancora, di salute mentale, di partecipazione politica, di disabilità nella storia e nella letteratura. Un programma davvero ricco che attraversa diverse discipline, in alcuni casi anche in dialogo tra loro. Le lezioni sono universitarie, e sono altresì "aperte". In un duplice senso: sono aperte alla cittadinanza, perché tutti coloro che sono interessati a seguire le lezioni potranno farlo.

E sono aperte anche ad altre competenze, perché in alcuni casi le lezioni saranno a più voci e vedranno coinvolti esperti ed esperte di altre materie. Tra questi ultimi, anche quanti operano concretamente nel settore o hanno esperienze dirette da raccontare.

A questa inedita iniziativa, promossa dalla nostra Delegata della Rettrice alle disabilità e dsa, Prof.ssa Stefania Leone, insieme al Servizio di Ateneo, ai referenti di Dipartimento e alla Fondazione Diritti Umani, collabora attivamente anche il nostro Osservatorio, di cui – del resto – fa parte anche la Prof.ssa Leone. E lo fa anche con lezioni tenute da propri docenti e con l'intervento di esperti/e di Ledha.

La **seconda iniziativa** che ci vede coinvolti è il Convegno co-organizzato dall'**Ateneo** con la **CEI-Conferenza Episcopale Italiana**, e precisamente con il **Servizio Nazionale per la pastorale delle persone con disabilità**, l'Ufficio che all'interno della CEI si impegna proprio in azioni rivolte alle persone con disabilità, sostenendo anche familiari e caregiver. Il Convegno – che vedrà importanti relatori provenienti da tutta Italia – si terrà nel corso dell'**intera giornata del 2 dicembre** presso l'**Università degli Studi di Milano** e si concentra su un tema che riguarda in particolare modo i giovani adulti con disabilità: "**Talenti e lavoro. Verso un consapevole percorso di inclusione delle persone con disabilità**".

La proficua collaborazione tra la CEI e la Statale offrirà uno sguardo il più possibile completo su un aspetto centrale della vita di ciascuno, quale è il diritto al lavoro; un'attività che non sia unicamente concepita come fonte di reddito, ma come essenziale momento di gratificazione personale e di contributo al progresso per la società.

Nella sessione mattutina, dopo i saluti istituzionali, sono previsti tre momenti di riflessione.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

Nel **primo panel**, di carattere generale, si farà il punto sullo stato dell'arte dei diritti delle persone con disabilità, sull'evoluzione del linguaggio e della comunicazione; nel **secondo panel**, ci si concentrerà invece sulla formazione universitaria e professionale; infine, nel **terzo panel**, si discuterà del tema del lavoro, per capire a che punto siamo e quali siano le sfide sul tavolo.

Nel pomeriggio, il Convegno proseguirà con **quattro workshop** paralleli volti a illustrare alcune buone pratiche in atto, a valutare proposte operative, a confrontarsi in modo diretto sulle criticità persistenti. Due workshop saranno dedicati al tema del lavoro e in particolare agli accomodamenti ragionevoli e alle opportunità che possono offrire le nuove tecnologie. Un ulteriore workshop sarà invece incentrato sulle misure adottabili nei percorsi universitari e alle nuove sfide che si aprono in ragione del crescente numero di studenti e studentesse con disabilità. Infine, un workshop riguarderà le modalità attraverso le quali la disabilità viene "comunicata", nella consapevolezza che si tratta di un profilo essenziale per rendere finalmente inclusiva la nostra società.

Vi aspettiamo!



TALENTI E LAVORO

Verso un consapevole percorso di inclusione delle persone con disabilità

Milano, martedì 2 dicembre 2025

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7

SESSIONE MATTUTINA

ore 9.30-12.30

SALUTI ISTITUZIONALI

Marina BRAMBILLA, rettrice dell'Università degli Studi di Milano
S.E. Mons. Mario DELPINI, arcivescovo metropolitano di Milano
Danilo DE BIASIO, direttore della Fondazione Diritti Umani
Luca FANUCCI, presidente della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la Disabilità
Vincenzo FALABELLA, presidente della FISH

PLENARIA

Diritti, linguaggio e comunicazione per una nuova cultura dell'inclusione delle persone con disabilità

Introduce e modera: Elisabetta SOGLIO, giornalista del "Corriere della Sera"
Giuseppe ARCONZO, docente di Diritto costituzionale e coordinatore dell'Osservatorio giuridico permanente "Human Hall", Università degli Studi di Milano
Claudio ARRIGONI, giornalista de "La Gazzetta dello Sport"
Diego BOERCHI, docente di Psicologia dell'orientamento e sviluppo di carriera, Università Cattolica del Sacro Cuore

La formazione delle persone con disabilità nelle Università e nei percorsi professionali

Introduce e modera: Stefania LEONE, docente di Diritto costituzionale, delegata Disabilità e DSA, Università degli Studi di Milano
Luca FANUCCI, presidente della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la Disabilità, docente di Ingegneria elettronica, Università di Pisa
Marta RIGO, responsabile e coordinatrice dell'Area Inclusione, Fondazione ENGIM, Orientamento Cooperazione Lavoro

Il diritto al lavoro. Per tutti

Introduce e modera: Francesca MARINELLI, docente di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano
Tamara ZAPPATERA, docente di Didattica e pedagogia speciale, prorettrice alla diversità, equità e inclusione, Università degli Studi di Ferrara
Rocco DI SANTO, presidente dell'impresa sociale "Presidi educativi"



Con servizi di
SOTTOTITOLAZIONE
e di interpretariato
in LIS

ISCRIZIONI
(intera giornata)
<https://shorturl.at/SZqd7>

INFO
Tel. 06.66398.230/311 Cell. 342.1215390
pastoraledisabili@chiesacattolica.it
<https://pastoraledisabili.chiesacattolica.it>

TALENTI E LAVORO

Verso un consapevole percorso di inclusione delle persone con disabilità

Milano, martedì 2 dicembre 2025

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7

SESSIONI POMERIDIANE

ore 14.30-16.30

AULA 309

Buone pratiche per l'inserimento lavorativo per le persone con disabilità: opportunità e limiti

Modera: Rosangela MAINO, direttore dell'Ufficio regionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale di Basilicata e coord. del Progetto Policoro
Elena GARBELLI, responsabile del Servizio Occupazione Disabilità Collocamento mirato, Milano
Alberto FONTANA, direttore della cooperativa sociale "Spazio Aperto"
Giovanni MERLO, direttore della LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità
Simona DI MARZO, disability manager presso la cooperativa sociale "Alveare"
Alessandro MELE, presidente della cooperativa sociale "La Cometa"

AULA 400

Accomodamento ragionevole e nuove tecnologie: soluzioni per l'inclusione lavorativa

Modera: Alessio BIANCO, disability manager
Stefano CAPOLOGO, docente di Architettura sociale, Politecnico di Milano
Don Vincenzo BARBANTE, presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi
Guido MARANGONI, ingegnere-scrittore
Doriana DE BENEDETTIS, consulente risorse umane e sostenibilità sociale
Gaia PATARINI, dottoranda in Immagine, linguaggio, figura: forme e modi della mediazione, Università degli Studi di Milano

AULA 435

Le tutele nel percorso universitario e formativo e gli strumenti di orientamento: pratiche e nuove sfide

Modera: Anna OGLIARI, coordinatrice Atenei lombardi per le disabilità e i DSA, Università Vita-Salute San Raffaele
Luigi D'ALONZO, delegato della rettrice per l'inclusione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Alessandro CAMPI, delegato della rettrice alla disabilità, Politecnico di Milano
Alessandra MARTELLI, docente di Psicobiologia, Università degli Studi di Teramo
Florian Scioscia, delegato del rettore all'integrazione di studenti con disabilità e DSA, Politecnico di Bari
Interventi dei Servizi di Ateneo e dei Referenti di Dipartimento per Disabilità

AULA 410

Per una comunicazione inclusiva

Modera: Nicoletta VALLORANI, presidente della Scuola di Giornalismo "Walter Tobagi", Università degli Studi di Milano
Danilo DE BIASIO, direttore della Fondazione Diritti Umani
Simone FANTI, giornalista del gruppo Rizzoli - "Corriere della Sera"
Direzione comunicazione, Università degli Studi di Milano
Allievi e allieve della Scuola di Giornalismo "Walter Tobagi"



VERSO UN CONSAPEVOLE PERCORSO DI INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AULA MAGNA, MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2025

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

UN COMMENTO SULLA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., ORD. 23 OTTOBRE 2025, N. 28212

LA NECESSITÀ DI “SUPERVISIONE CONTINUA” NELLA DEAMBULAZIONE DÀ DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

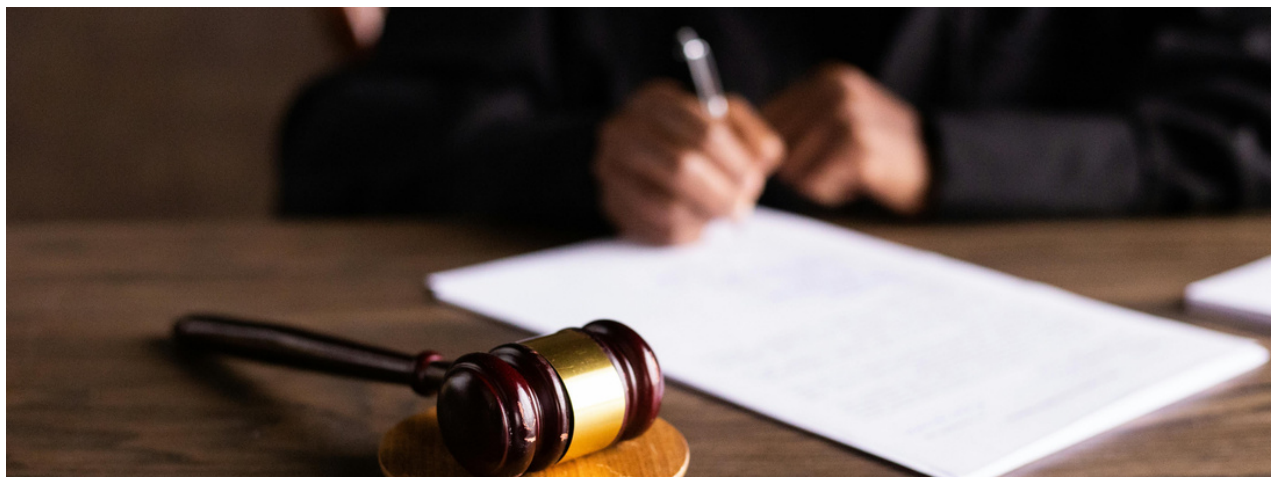
La Corte di cassazione, sez. lavoro, con **ordinanza 23 ottobre 2025, n. 28212**, è intervenuta sull'interpretazione dei **requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento**, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980.

Questa previsione richiede che, ai fini della concessione di tale misura economica, la persona richiedente si trovi «nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» o, in alternativa, che non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e perciò sia bisognosa di un'assistenza continua. Nel caso di specie, il Tribunale di Macerata non aveva riconosciuto il diritto a percepire l'indennità in ragione del fatto che la **deambulazione** della persona con disabilità fisica avveniva «**con appoggio e supervisione continua**». Circostanza, questa che – a dire del giudice – non avrebbe integrato il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto dell'accompagnatore. Gli eredi della persona con disabilità avevano perciò fatto ricorso in Cassazione.

A differenza del tribunale marchigiano, il Giudice di legittimità ha invece ritenuto che il requisito della “supervisione continua” debba essere sostanzialmente sovrapponibile a quello della necessità dell'aiuto permanente previsto esplicitamente dalla legge, sottolineando altresì come il **punto centrale da valutare sia la possibilità di deambulare in autonomia**.

Ne consegue dunque che una persona con disabilità ha diritto all'indennità di accompagnamento non solo se è completamente impossibilitata nella deambulazione e necessita per questo dell'aiuto permanente di un accompagnatore, ma anche nel caso in cui sia in grado di deambulare soltanto con la necessaria supervisione di terzi, e quindi non autonomamente.

Il punto di vista della Cassazione sembra così spostarsi dalla valutazione dell'impossibilità di compiere un'attività (la deambulazione in questo caso) alla valutazione della possibilità o meno di compiere quell'attività in autonomia.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

TAR CATANIA, SEZ. III, ORD. 27 OTTOBRE 2025 N. 3055

ILLEGITTIMO IL SILENZIO DEL COMUNE DI CATANIA SULL'ADOZIONE DEL P.E.B.A.

Con l'ordinanza n. 3055 del 27 ottobre 2025, il TAR Catania è nuovamente intervenuto sul persistente silenzio dell'amministrazione comunale di Catania, già riconosciuto come illegittimo nella precedente sentenza n. 1529 del 12 maggio 2025 a fronte di un ricorso promosso da un cittadino con disabilità motoria e dall'Associazione Luca Coscioni, per denunciare l'inadempimento del Comune rispetto all'obbligo di adottare il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). Nonostante due diffide formali, l'amministrazione era infatti rimasta silente.

Nel corso del giudizio, il Comune aveva giustificato l'inerzia invocando la complessità tecnica del procedimento di adozione del P.E.B.A., che avrebbe a suo dire richiesto attività istruttorie articolate, coordinamento con altri strumenti urbanistici e una preventiva "ricognizione di adeguate risorse economiche".

Il TAR aveva tuttavia respinto la difesa del Comune, rilevando che la complessità del procedimento non può giustificare il silenzio amministrativo, poiché, anche in presenza di difficoltà tecniche, l'ente avrebbe dovuto adottare un provvedimento motivato per spiegare le ragioni dell'inadempimento. La mancata adozione di tale atto, pertanto, integra una violazione del dovere di provvedere, impedendo di fatto al cittadino di conoscere la posizione dell'amministrazione e di tutelare i propri diritti. Con la sentenza dello scorso mese di maggio, il TAR aveva così accolto il ricorso, ordinando al Comune di pronunciarsi sull'istanza entro 45 giorni e prevedendo che, in caso di ulteriore inerzia, i ricorrenti potessero chiedere la nomina di un commissario ad acta.

Nei mesi successivi, tuttavia, il Comune non ha adottato alcun atto né avviato il procedimento di elaborazione del PEBA. Di fronte a questo persistente inadempimento, i ricorrenti si sono nuovamente rivolti al TAR.

Con l'ordinanza del 27 ottobre 2025, il Giudice amministrativo ha preso atto della perdurante inerzia dell'amministrazione, ha così accolto l'istanza dei ricorrenti e ha nominato il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina quale commissario ad acta, assegnandogli un termine di 180 giorni per dare esecuzione al provvedimento.

Il valore della decisione travalica la specificità del caso. L'ordinanza impone al Comune di colmare un ritardo storico e a dare finalmente attuazione a un obbligo di legge rimasto inattuato per decenni. Il P.E.B.A. è infatti uno strumento di pianificazione urbana strategico e indispensabile per garantire a tutta la cittadinanza, in particolar modo alle persone con disabilità, la fruibilità degli spazi pubblici nel loro complesso. La persistente inerzia dell'amministrazione, culminata nella nomina di un commissario ad acta, dunque, evidenzia una grave disfunzione istituzionale, che si accompagna al rischio di rilevanti conseguenze economiche per l'ente.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

LA PAROLA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

IL DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA AL CONVIVENTE CON DISABILITÀ GRAVE

Lo scorso 4 novembre si è discussa in pubblica udienza dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità sollevata dalla Corte di cassazione, sez. lav., con l'[ordinanza pubblicata il 19 marzo 2025, n. 43](#). Con tale ordinanza, la Cassazione ha interrogato il giudice costituzionale in merito alla legittimità dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità), nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 105 del 2022 che non includeva il convivente di fatto tra i beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con disabilità grave.

La questione prende le mosse dal rigetto che INPS aveva opposto alla richiesta del congedo in questione da parte di una persona per il periodo di convivenza di fatto antecedente al matrimonio poi contratto con la coniuge con grave disabilità. Come chiarito in udienza dal legale del richiedente il congedo, la convivenza di quest'ultimo con la sua compagna (poi divenuta coniuge) si è protratta per più di dieci anni ed è stata altresì registrata come convivenza di fatto presso gli uffici anagrafici. L'INPS aveva tuttavia accolto la domanda di R.A. soltanto per il periodo successivo al matrimonio e fino al decesso della coniuge.

La Corte di Appello di Milano aveva confermato quanto statuito già dal giudice di prima istanza, riconoscendo in favore del ricorrente R.A. la domanda anche per il periodo di convivenza di fatto antecedente al matrimonio.

La corte di merito milanese ha in tal senso aderito ad una interpretazione evolutiva conforme alla giurisprudenza costituzionale in materia di congedo familiare, con la quale il convivente è stato equiparato al coniuge convivente e alla parte di unione civile.

L'INPS aveva però impugnato la decisione del giudice milanese di fronte alla Cassazione, che ha ritenuto di non poter

sposare la tesi della Corte di appello e di dover necessariamente coinvolgere il giudice costituzionale.

Secondo la Cassazione – che ha richiamato la decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 3 ottobre 2022, nella parte in cui ha condannato l'Italia «per la sua incapacità di fornire servizi di supporto individualizzati alle famiglie di persone con disabilità» – non esisteva infatti (prima della modifica del 2022) nell'ordinamento una previsione normativa che estendesse al convivente di fatto le tutele previste per quanti sono uniti in matrimonio o in una unione civile. Per queste ragioni, la Cassazione chiama la Corte costituzionale a verificare la conformità a Costituzione della disposizione che non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all'assistenza del familiare con disabilità grave. Secondo la Cassazione, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 Cost., sia perché inciderebbe sulla tutela costituzionale riconosciuta alla famiglia di fatto, sia perché comprimerebbe irragionevolmente il diritto alla salute psicofisica della persona con disabilità, da intendersi quale diritto inviolabile dell'uomo.

Siamo dunque di fronte ad una questione che potrà tornare a definire – anche sulla scia di quanto già affermato dalla Corte costituzionale nella [sent. n. 213 del 2016](#) – l'ampiezza del diritto della persona con disabilità ad avere accudimento e cure da parte della persona con cui è consolidata la relazione affettiva, nonostante l'assenza di un legame di coniugio o di una unione civile. Più in generale, vedremo se il giudice costituzionale coglierà l'occasione anche per soffermarsi più largamente – grazie alle osservazioni mosse dalla Cassazione – sul tema dei caregiver familiari. Ovviamente daremo notizia nelle prossime newsletter della decisione della Corte.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

CASSAZIONE PENALE N. 30409 DEL 2025

LA VALUTAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ DEL CARCERE PER I DETENUTI CON DISABILITÀ RICHIEDE UNA VALUTAZIONE CHE TENGA CONTO DELLE EFFETTIVE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE CARCERARIO

La Corte di cassazione, con la **sentenza n. 30409 dell'8 settembre 2025**, ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva negato a un detenuto con grave disabilità il **differimento della pena e la detenzione domiciliare** che l'ordinamento individua come strumenti per far valere il **principio di umanità** nei «casi in cui la situazione clinica del soggetto [detenuto] sia compromessa». Il caso riguardava una persona con paraplegia midollare, in comorbidità con una patologia da vescica neurologica e paralisi intestinali. Il detenuto si muove in carrozzina ed era ristretto in un istituto penitenziario in cui sono presenti barriere architettoniche, non vi sono ausili adeguati e manca personale in grado di fornire l'assistenza necessaria.

A fronte della richiesta del detenuto, il Tribunale di Sorveglianza aveva escluso il differimento della pena, motivando la decisione in ragione dell'**inaffidabilità** del detenuto, determinata da un episodio di **furto avvenuto durante un precedente differimento della pena**. Secondo il Tribunale, tale episodio dimostrava un certo margine di autonomia del detenuto, nonostante la sua grave disabilità. Inoltre, il Tribunale aveva osservato che dalle relazioni mediche non emergeva un'incompatibilità assoluta tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario, sottolineando che eventuali difficoltà potevano essere superate tramite il trasferimento in una struttura più attrezzata.

La Cassazione ha ritenuto però questa **motivazione errata e insufficiente**. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, avrebbe dovuto compiere un vero e proprio bilanciamento concreto tra le esigenze di sicurezza e la tutela della salute del condannato e il «**senso di umanità**» che non deve mai essere trascurato, neppure nei casi di detenzione. Per svolgere tale valutazione, non è quindi sufficiente considerare, come fatto dal Tribunale, soltanto astrattamente la compatibilità tra la patologia e lo stato detentivo. Occorre, invece, verificare **in concreto** se, alla luce delle **condizioni effettive dell'ambiente detentivo** – con riferimento alla presenza o meno di presidi sanitari e terapeutici – e delle condizioni del detenuto, il trattamento imposto possa comportare **un trattamento inumano e degradante**, in violazione degli artt. 32 e 27 Cost. e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A tale proposito, peraltro, la Cassazione osserva che, in un ambiente carcerario, alle normali restrizioni della libertà personale si sommano «ulteriori ostacoli oggettivi, che rendano vieppiù complicati e malfermi, a chi soffre già di una patologia di notevole rilievo, anche i più comuni ed elementari atti della vita quotidiana».

Con questa importante decisione, la Cassazione ricorda dunque un principio troppo spesso dimenticato: nel nostro ordinamento **l'espiazione della pena in carcere non può essere ammessa quando**, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, determina una **situazione lesiva del senso di umanità** al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti, nonché della **soglia di dignità** che anche in carcere deve essere rispettata.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

COMPUTO DEL PERIODO DI COMPORTO

UNA TIMIDA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

L'11 settembre 2025, oltre alla sentenza Bervidi, di cui si è dato conto nella [newsletter nn. 8-9](#), è stata pubblicata un'altra importante decisione della Corte di giustizia (CGUE) in materia di diritti delle persone con disabilità. Si tratta della [sentenza Pauni](#) sorta a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Ravenna ([ord. 4 gennaio 2024](#)), con riferimento all'interpretazione della direttiva 2000/78/CE che, come noto, stabilisce un quadro generale di tutela contro diverse forme di discriminazione, tra cui quelle fondate sulla disabilità, nel mondo lavorativo.

Di fronte al Tribunale di Ravenna, una lavoratrice con disabilità aveva chiamato in giudizio il suo datore di lavoro per contestare la legittimità del licenziamento intervenuto a seguito della scadenza del periodo di comporto pari a 180 giorni all'anno. Il datore di lavoro aveva in effetti agito secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro rilevante (CCNL), che non introduce alcun trattamento differenziato tra i lavoratori con e senza disabilità, prescrivendo soltanto che, al termine di tale periodo di 180 giorni, il lavoratore possa fruire, su sua richiesta, di un'ulteriore aspettativa, non retribuita, di 120 giorni. Il giudice italiano ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi in merito al carattere discriminatorio delle disposizioni del CCNL applicabili al caso concreto.

La sentenza della CGUE non è di facile lettura e presenta un certo margine di ambiguità. Da una parte, la CGUE ritiene ovviamente legittima la finalità perseguita dalla normativa italiana che prevede che i datori di lavoro abbiano alle loro dipendenze lavoratori idonei ad esercitare le mansioni alle quali sono stati adibiti. In questa prospettiva, dunque, ben possono i datori di lavoro porre fine al rapporto di lavoro qualora il lavoratore non sia più in grado di fornire la prestazione per cui era stato assunto. Questa finalità non renderebbe, secondo la CGUE, necessariamente discriminatoria l'assenza di un periodo di comporto differenziato. Allo stesso tempo, però, la CGUE segnala che il lavoratore con disabilità corre in effetti un rischio maggiore di accumulare giorni di assenza per malattia e quindi un periodo di comporto non differenziato può determinare una discriminazione indiretta nei confronti del lavoratore con disabilità.

Tutto ciò premesso, **la CGUE rimette però al giudice nazionale il compito di verificare** se l'assenza di un periodo di comporto differenziato per il lavoratore disabile non sia eccessivo rispetto all'interesse, per il datore di lavoro, di avere a disposizione un lavoratore in grado di svolgere l'attività professionale. Come potrà allora il giudice compiere questa valutazione?

Secondo la CGUE, dovrà tenere presente il contesto all'interno del quale la normativa si colloca, nonché l'esistenza di disposizioni specifiche volte a compensare gli svantaggi derivanti dalla disabilità. In particolare, **il giudice deve chiedersi se l'assenza di una differenziazione sul periodo di comporto possa essere compensata da altre soluzioni ragionevoli adottate dal datore nei confronti del lavoratore con disabilità.** In un passaggio che merita di essere valorizzato, la CGUE infatti osserva che sarebbe sicuramente contraria al diritto europeo un'interpretazione del CCNL che consentisse al datore di licenziare senza avere prima sperimentato l'attuazione di soluzioni ragionevoli.

In questa prospettiva, la CGUE ritiene che sicuramente non costituisca una «soluzione ragionevole» quanto sancito dall'art. 174 del CCNL applicabile al caso concreto, in virtù del quale un lavoratore, a causa della propria malattia, può richiedere un periodo non retribuito di conservazione del posto di lavoro di 120 giorni, ulteriore rispetto a quello di 180 giorni. Tale disposizione, infatti, è già prevista a livello nazionale e dunque non corrisponde ad uno specifico provvedimento adottato dal datore di lavoro. Ma, soprattutto, si tratta di una previsione che non prende in particolare considerazione il fattore della disabilità.

In definitiva, **la pronuncia della CGUE appare molto più timida rispetto alla giurisprudenza nazionale**, di cui abbiamo dato ampiamente conto nei report 2023 e 2024 ([Cass. civ. n. 24052/2024](#), [n. 11731/2024](#), [n. 15723/2024](#), [n. 14316/2024](#), [n. 14402/2024](#), [n. 17629/2023](#), [n. 9095/2023](#)), che qualifica ormai pacificamente come discriminatorie previsioni che non distinguano, quanto alla durata del periodo di comporto, la condizione delle persone con disabilità.